

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA CATANIA

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI NELL'ATO CATANIA NEL PERIODO TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI

TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA

E

COMUNE DI MAZZARRONE

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno _____ del mese di _____,

TRA

L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale Catania, in seguito definita ATI, codice fiscale 93217970875 a firma del Dott. Santi Rando, nato a Catania il 03.11.1975, C.F.: RNDSNT75S03C351K, nella qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse dell'Ente d'Ambito dei Comuni meglio appresso specificati, giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione dell'ATI del 31/07/2018:

E

Il Comune di Mazzarrone, cod. fisc: 00607010873, in seguito definita anche "Società e/o Gestore", con sede legale in Mazzarrone Piazza Autonomia 7/5/1976 s.n., a firma del prof. Giovanni Spata, nato a Chiaramonte Gulfi il 18/08/1967, C.F SPTGNN64M18C612E, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mazzarrone, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Mazzarrone, giusta autorizzazione di cui alla deliberazione della G.M. n. ____ del _____.

PREMESSO

-che la regione siciliana, con legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, ha riorganizzato i servizi idrici in base ad ambiti territoriali ottimali (ATO), istituendo quali Enti di Governo d'Ambito (EGA) le Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.), composte dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun ATO, che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006;

-che con Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, in data 29.01.2016, sono stati individuati nella regione siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex province regionali;

-che l'A.T.I. Catania è costituita dai sindaci dei seguenti 58 comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Milo, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia, Paternò Pedara, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Cono, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, Scordia, Trecastragni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea;

-che l'A.T.I. ha definitivamente approvato il proprio statuto in data 17.07.2017 ed in pari data ha eletto il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;

-che attualmente, i servizi idrici nell'ATO Catania vengono resi, in forma non integrata, dalle numerose e diverse realtà gestionali presenti nel territorio, pubbliche e private, per lo più preesistenti all'anno 2000, in assenza di convenzioni con l'A.T.I., nuovo Ente di Governo d'Ambito (circa 73: 1 società mista, quattrosocietà "in house", 6 società private, 32 comuni in economia e circa 30 fornitori di acqua all'ingrosso);

-che, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.93/2017, l'ATI dovrà affidare il servizio idrico integrato nell'intero ambito di Catania ad un gestore unico, ai sensi dell'art. 149 bis del D.L.gs 152/2006;

-che, in virtù della citata sentenza dalla Corte Costituzionale, è compito dell'A.T.I. Catania regolare il servizio idrico nel territorio dell'ATO, secondo le modalità e nel rispetto delle deliberazioni del regolatore nazionale ARERA;

-che l'A.T.I., ai sensi degli artt.149 e 149 bis del D.L.gs 152/2006 dovrà provvedere alla predisposizione del Piano d'Ambito e quindi: a) alla ricognizione delle infrastrutture; b) alla redazione del programma degli interventi; c) alla scelta del modello gestionale ed organizzativo, nel rispetto del principio di unicità della gestione; d) alla redazione del piano economico finanziario;

-che ancora oggi, in generale, nell'ATO Catania lo stato delle infrastrutture risulta estremamente carente con perdite d'acquedotto del 50-60%, copertura del servizio fognario del 30% e depurativo del 25%;

-che la Commissione Europea ha in corso due procedure d'infrazione, che riguardano anche il territorio dell'ATO Catania, per il mancato rispetto della direttiva 91/271 CE in materia di collettamento e trattamento dei reflui civili;

-che la prima procedura d'infrazione, Parere Motivato CE 2004/2034, trasformato in causa C565/2010, relativa ad agglomerati con un carico generato superiore a 15.000 abitanti equivalenti (A.E.), si è conclusa con sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 19/07/2012 e, relativamente all'ATO di Catania, riguarda gli agglomerati di Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascalì-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta;

-che con DPCM 26 aprile 2017 è stato nominato un Commissario Unico di governo, Prof. Enrico Rolle, per l'attuazione di tutti gli interventi per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, necessari al superamento della procedura d'infrazione 2004/2034;

-che il Commissario Unico di governo dovrà trasferire le opere fognarie e gli impianti realizzati ai gestori indicati dall'ATI, progressivamente, al loro completamento;

-che la seconda procedura, Parere Motivato CE 2059/2014, relativa ad agglomerati con un carico generato superiore a 2.000 abitanti equivalenti (A.E.), è tuttora in corso e riguarda, nell'ATO Catania, i 21 comuni di Calatabiano, Castel di Iudica, Castiglione di Sicilia, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mazzarrone, Milo, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Motta S. Anastasia, Piedimonte Etneo, Raddusa, Rammacca, Randazzo, S. Maria di Licodia, S. Michele di Ganzaria, S. Cono, Vizzini.

-che relativamente a tale seconda procedura è necessario, da parte dei comuni interessati, pervenire con urgenza alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi per il superamento dell'infrazione;

-che nelle more della predisposizione del Piano d'Ambito, della scelta del modello di gestione e dell'affidamento del servizio al gestore unico, il servizio idrico deve continuare ad essere garantito alla popolazione, in quanto servizio pubblico essenziale;

-che con delibera in data 31.05.2018 l'ATI ha approvato un piano d'azione che prevede, ai fini di realizzare un processo di convergenza verso la gestione unica, di definire un periodo transitorio fino a fine 2020, nel quale le attuali gestioni esistenti sul territorio vengono salvaguardate con l'obiettivo, entro tale termine, di pervenire per ciascuna di esse ad una chiara rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture e ad una chiara esposizione dei costi sostenuti per la gestione del servizio;

-che il piano d'azione intende valorizzare altresì la regolazione tariffaria come strumento principale del processo di convergenza delle gestioni verso un gestore unico del SII, per l'intero Ambito Territoriale Ottimale di Catania;

-che il Piano d'azione prevede la costituzione di poli di aggregazione, da cui poi poter pervenire più facilmente all'affidamento al gestore unico;

-che nella fase transitoria di salvaguardia, si dovrà procedere in prima istanza alla aggregazione delle gestioni pubbliche, in quanto non è più ammessa la gestione del servizio in economia da parte dei comuni;

-che, a tal fine e in tale fase, è prevista la suddivisione del territorio dell'ATO Catania in due sub ambiti di aggregazione delle gestioni; sub ambiti individuati tenendo conto della conformazione territoriale, delle caratteristiche idrogeologiche, delle tipologie di insediamenti urbani e delle attuali realtà gestionali del servizio;

-che, in particolare il primo sub ambito, sub ambito Nord, comprenderà la parte del territorio dei 43 comuni che ricadono a nord dell'autostrada Palermo-Catania, coincidente sostanzialmente con il territorio dell'Etna e della sua fascia pedemontana. Esso è caratterizzato, a grande scala, da abbondanza di risorsa idrica ed omogeneità idrogeologica, e comprende verso sud anche la città di Catania;

-che l'abbondanza di risorse idriche attingibile dalle falde dell'Etna ha, in questa parte del territorio, determinato la proliferazione di numerosi gestori di acquedotto, grossisti ed al dettaglio, pubblici e privati;

-che le gestioni pubbliche d'acquedotto vedono la presenza di 4 società "in house" che gestiscono complessivamente 23 comuni (Acoset 20 comuni, SIDRA comune di Catania, AMA comune di Paternò, SOGIP comune di Acireale) e di 20 comuni gestiti in economia;

-che le gestioni private d'acquedotto si sovrappongono alle gestioni pubbliche su alcune porzioni del territorio dei comuni dell'area metropolitana di Catania;

-che il secondo sub ambito, sub ambito SUD, comprenderà la parte di territorio dei 15 comuni del Calatino, che ricadono a sud dell'autostrada Palermo-Catania;

-che tale territorio a Sud, eterogeneo dal punto di vista orografico, comprende le propaggini meridionali dei monti Erei, la parte nord-occidentale dei Monti Iblei e una parte della Piana di Catania. Esso è caratterizzato in generale da una ben più ridotta disponibilità di risorsa idrica, rispetto al sub ambito Nord, risorsa gestita prevalentemente a scala comunale, con gestioni del servizio per lo più in economia;

-che nel territorio del sub ambito Sud soltanto 4 comuni hanno trasferito gli impianti per la gestione alla S.I.E. s.p.a., società mista a maggioranza pubblica, originariamente individuata gestore unico del SII dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale ex art. 149 del D.lgs.152/2006, Autorità oggi in liquidazione,sulla base di una convenzione della quale, a seguito della sentenza del CGA n.589/06, con delibera n. 8 del 22.11.2010 l'Autorità d'Ambito, "ha preso atto della invaliditàe... dello scioglimento del rapporto in essere con SIE.."; sulla validità della citata convenzione è tutt'ora pendente un contenzioso in sede amministrativa ed in sede civile;

-che la S.I.E. s.p.a. tuttora gestisce il servizio nei comuni di Caltagirone, San Cono, San Michele di Ganzaria , Militello in Val di Catania;

-che ai fini della aggregazione delle gestioni pubbliche, nel periodo transitorio di salvaguardia, si prevede:

- per il sub ambito Nord, la costituzione di un polo di aggregazione in cui le società "in house" attualmente operanti (ACOSET,SIDRA,AMA e SOGIP) si aggregino in un unico gestore, cui dovranno essere conferiti, per la gestione, anche gli impianti degli ulteriori 20 comuni attualmente gestiti in economia;

- per il sub ambito Sud, la costituzione di un polo che aggreghi in un unico soggetto le attuali gestioni, soggetto cui dovranno essere trasferiti gli impianti per la gestione; in alternativa, previo accordo fra le parti, i comuni gestori in economia nel sub ambito sud potranno essere aggregati alle società "in house" del sub ambito nord;

-che è necessario, ai fini della regolazione dei servizi idrici nel periodo transitorio di salvaguardia, che vengano sottoscritte apposite convenzioni fra l'ATI, nuovo Ente di Governo d'Ambito, e le attuali gestioni esistenti sul territorio;

-che, in analogia a quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito e gli attuali soggetti gestori dei diversi segmenti del servizio idrico è opportuno che venga regolato da una convenzione che abbia a riferimento, per quanto applicabili, i contenuti della convenzione tipo adottata dall'Autorità con Deliberazione 665/2015/R/idr del 23 dicembre 2015;

-che in relazione alla brevità del periodo transitorio di salvaguardia, alla molteplicità dei gestori esistenti nel territorio dell'ATO, nonché all'attuale stato delle infrastrutture, gli obiettivi prioritari da raggiungere vanno identificati, oltre che nella adeguata gestione del servizio salvaguardato, nell'adeguata ed uniforme rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture, nell'avvio immediato della gestione del servizio fognatura e depurazione a supporto delle attività di competenza del Commissario Unico, nella realizzazione di impianti di telecontrollo che consentano di ottenere le informazioni di base sulle portate ed i volumi immessi ed erogati e sulle perdite d'acquedotto, nella corretta rappresentazione per ciascun gestore dei costi attuali del servizio, nella corretta valutazione degli interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture, nella convergenza delle gestioni pubbliche nei poli di aggregazione individuati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra meglio identificate si conviene e si stipula quanto segue, in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa, convenendosi espressamente, altresì, che la presente convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1336 c.c., nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti stesse al tempo della sua sottoscrizione e ciò ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le parti convengono di fare riferimento alle seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;
- f) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), in titolarità dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invii inclusi i connessi emissari e derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

Il Gestore salvaguardato: la società....., in qualità di gestore esistente sul territorio salvaguardato nel periodo transitorio, il cui servizio idrico è regolato dall'Ente di Governo con la sottoscrizione della presente convenzione nel periodo transitorio di salvaguardia;

L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Catania: l'Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI;

Il Soggetto Regolatore: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);

Riscossione: comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico sia gestito separatamente ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 152/2006;

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Oggetto

Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico salvaguardato, promuovendo, al contempo:

- a) l'aggregazione delle gestioni pubbliche nei due poli, sub ambito Nord e sub ambito Sud [per i gestori pubblici];
- b) l'adeguata rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture;
- c) la corretta rappresentazione dei costi attuali del servizio;
- d) la valutazione degli interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture; e, più in generale, il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente;

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) programmare il processo di aggregazione delle gestioni pubbliche nei due poli, sub ambito Nord e sub ambito Sud, favorendo prioritariamente l'unitarietà gestionale negli agglomerati in infrazione di dimensione sovracomunale, con il coinvolgimento dei soggetti interessati;
- b) coordinare le attività dei diversi gestori salvaguardati, al fine di ottimizzare in ciascun sub ambito i programmi degli interventi ed uniformare le procedure di rilievo e rappresentazione della consistenza delle infrastrutture e degli impianti;
- c) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- d) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- e) adottare provvedimenti necessari per assicurare, nel rispetto della vigente regolazione nazionale, le condizioni regolatorie eventualmente richieste per garantire il ritorno degli investimenti da parte dei finanziatori, a sostegno degli interventi autorizzati al gestore (clausole per la gestione delle cause di forza maggiore, del capitale residuo non ammortizzato, del trasferimento delle obbligazioni al gestore subentrante ecc.);
- f) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;

Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) favorire concretamente l'aggregazione delle gestioni pubbliche nei due poli, sub ambito Nord e sub ambito Sud [per i gestori pubblici];
- b) produrre all'ATI la rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture gestite, provvedendo, ove occorra, al rilievo delle reti e degli impianti, fornendo la documentazione necessaria ad identificare le infrastrutture sul territorio e a descriverne lo stato di funzionamento (disegni e relazioni);
- c) pervenire alla rappresentazione in web-gis delle reti di acquedotto e di fognatura, in base a standard uniformi predefiniti in accordo con l'ATI, che consentano l'implementazione progressiva delle informazioni da parte dei gestori, con l'obiettivo, entro la scadenza del periodo transitorio di salvaguardia, di realizzare un sistema di rappresentazione della consistenza delle infrastrutture, degli impianti e del telecontrollo facilmente implementabile, da rendere accessibile sul web all'ATI;
- d) pervenire entro il termine del periodo transitorio di salvaguardia alla installazione dei misuratori di portata, ove mancanti, alle fonti ai nodi delle adduzioni, in ingresso ed in uscita dai serbatoi, in corrispondenza dei nodi di scambio delle forniture all'ingrosso, in corrispondenza dei nodi principali delle reti di distribuzione ed alle consegne all'utenza;
- e) pervenire entro il termine del periodo transitorio di salvaguardia alla identificazione dei settori delle reti e dei tratti delle adduttrici di maggiore dispersione, e individuazione delle priorità;
- f) pervenire, entro il termine del periodo transitorio di salvaguardia, alla valutazione di massima degli interventi necessari:
 - all'adeguamento delle infrastrutture d'acquedotto;
 - all'adeguamento delle infrastrutture fognarie;
 - all'adeguamento delle infrastrutture di depurazione;per il raggiungimento, almeno, dei livelli minimi di servizio, nonché per il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza; inoltre, per gli agglomerati in infrazione e non commissariati, a pervenire, nello stesso termine, alla redazione dei progetti necessari alla risoluzione delle infrazioni nonché, anche per quelli commissariati, assicurare il supporto gestionale necessario per anticipare, quanto più possibile, l'incremento del carico generato che confluisce in un depuratore funzionante e conseguentemente il raggiungimento della conformità;
- g) adempiere pienamente ai controlli sulla qualità dell'acqua ad uso potabile secondo le previsioni del D.lgs.31/2001 e ss.mm.ii. e le linee guida regionali di cui al D.A. 1352/2017;
- h) provvedere tempestivamente all'inoltro all'ATI ed all'ARERA delle informazioni sul servizio, sulle infrastrutture e sugli investimenti, nei termini stabiliti dall'ARERA;
- i) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- l) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- m) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

n) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Potrà essere altresì favorita l'aggregazione dei gestori privati in ciascuno dei due ambiti.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico in regime di salvaguardia in adempimento alla deliberazione dell'EGA n..... del, nella quale sono riportati i motivi della scelta della salvaguardia delle gestioni esistenti.

Articolo 4

Perimetro delle attività

L'EGA è tenuto a favorire l'aggregazione delle gestioni pubbliche nei due poli, sub ambito Nord e sub ambito Sud, promuovendo l'integrazione dei diversi segmenti del servizio e l'unificazione delle gestioni pubbliche in ciascuno dei sub ambiti, progredendo verso l'unicità della gestione dell'ambito, ed esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite nel periodo transitorio di salvaguardia per ciascun sub ambito ad un unico gestore pubblico aggregato.

Il servizio già in atto gestito dal Gestore e regolato con la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

INDICARE QUELLI SPECIFICI DEL GESTORE CHE SOTTOSCRIVE LA CONVENZIONE

- a) captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili;
- b) fognatura e depurazione delle acque reflue e del loro eventuale riutilizzo;
- c) altre attività idriche e non idriche di cui al precedente art. 1 della presente convenzione.

Per le 4 in house: il perimetro della gestione può altresì essere ampliato estendendo la gestione dei servizi idrici nel territorio dei comuni oggi gestiti in economia, secondo un piano di aggregazione delle gestioni nei due sub ambiti definito di concerto con l'ATI e con le altre gestioni;

4.3 Per i comuni gestori in economia: nel corso del periodo transitorio di salvaguardia il comune si impegna a trasferire gli impianti dei diversi segmenti gestiti al soggetto pubblico individuato dall'EGA quale gestore aggregatore delle gestioni pubbliche del sub ambito, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'EGA nel piano di aggregazione;

Per i gestori privati: nel corso del periodo transitorio di salvaguardia il gestore non potrà ampliare il perimetro della gestione;

L'esercizio del Servizio d'acquedotto si svolge inizialmente all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: ELENCO DEI COMUNI DELL'ATO]

L'esercizio del Servizio di fognatura e depurazione si svolge inizialmente all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni ricadenti nell'agglomerato di ...: ELENCO DEI COMUNI dell'agglomerato]

gli impianti di fognatura e depurazione che saranno realizzati dal Commissario Unico per ciascun agglomerato, saranno trasferiti per la gestione al soggetto gestore del comune in cui ricade l'impianto di depurazione;

Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori salvaguardati: ...[ELENCO DEI COMUNI E RELATIVI SEGMENTI DEL SII, DISTINTI PER CIASCUNO DEI GESTORI ESISTENTI salvaguardati]

| Attuali gestori operanti nell'ATO Catania da salvaguardare nel periodo transitorio 2018-2020 | | |
|---|---|--|
| Denominazione | Forma di gestione | Comuni in cui opera |
| Società mista a capitale 51% pubblico (azionisti i Comuni di riferimento) 49% privato | | |
| S.I.E. s.p.a. | Società mista | A F D: Caltagirone, Militello in Val di Catania, San Michele di Ganzaria, San Cono |
| Società a capitale interamente pubblico (azionisti i Comuni di riferimento) | | |
| ACOSET s.p.a. | Società In house - Consorzio di Comuni | A: Acì Bonnacorsi, Acì S. Antonio, Adrano (+F,D), Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania (solo per la frazione di S.G. Galermo), Gravina di Catania, Mascalucia, Nicolosi, Pedara, Ragalna, S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, S. Gregorio, S. Maria di Licodia (+F,D), S. Pietro Clarenza, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde e Viagrande - Effettua anche fornitura all'ingrosso |
| AMA s.p.a | Società In house - Comune di Paternò | AFD Paternò, D Ragalna |
| SIDRA s.p.a. | Società In house - Comune di Catania | AFD Catania; A: Sant'Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, Misterbianco, San Gregorio di Catania, Acì Sant'Antonio; I: Acì Catena - Effettua anche fornitura all'ingrosso |
| SOGIP s.r.l. unipersonale | Società In house - Comune di Acireale | A: Acireale |
| Società private gestori del solo servizio di acquedotto (proprietarie di impianti e reti) | | |
| Acque Aurora s.r.l. | Società privata | A: porzione del territorio di Misterbianco |
| Acque Carcaci del Fasano s.p.a. | Società privata | A: porzioni dei territori di: Belpasso, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, S. Piero Clarenza e Tremestieri Etneo, Camporotondo, Pedara, Sant'Agata Li Battiati |
| Acque di Casalotto s.p.a. | Società privata | A: territorio di Acicastello; A: porzioni dei territori di: Acireale, Acicatena, Acì Sant'Antonio, Gravina di Catania, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde e Ferrovie dello Stato - Effettua anche fornitura all'ingrosso |
| Acquedotti UCC s.r.l. | Società privata | A: porzioni dei territori di: Catania fraz. San Giovanni Galermo, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, San Giovanni la Punta, Sant'Agata Li Battiati, Tremestieri Etneo - Effettua anche fornitura all'ingrosso |
| Acque Mangano s.r.l. | Società privata | A: porzioni dei territori di: Viagrande, Acì Sant'Antonio, Pedara, Trecastagni, San Giovanni La Punta |
| SO.GE.A. s.r.l. | Società privata | A porzioni dei territori di: Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia |
| Società regionale di captazione e distribuzione idrica all'ingrosso - in liquidazione | | |
| EAS in liquidazione (L.R. n. 9/2004 art. 1) | Società Pubblica in liquidazione | Comuni originariamente serviti all'ingrosso: Caltagirone, Mineo, Grammichele, Mazzarrone, Licodia Eubea (+ A distribuzione); Oggi soltanto A: Licodia Eubea |
| Consorzio di comuni di captazione e distribuzione idrica all'ingrosso | | |
| ATS Maguli- per la gestione degli impianti ex EAS | Associazione temporanea di scopo fra i comuni di Caltagirone, Mineo, Grammichele, Mazzarrone, Licodia Eubea | Grossista per i comuni di Caltagirone, Mineo, Grammichele, Mazzarrone, Licodia Eubea |

Comuni gestori del servizio in economia (*)

Aci Bonaccorsi gestione in economia - F*
Aci Castello gestione in economia - F
Aci Catena gestione in economia - A F*
Acireale gestione in economia - F*
Aci Sant'Antonio gestione in economia - F*
Belpasso gestione in economia - F*
Biancavilla gestione in economia - A F D
Bronte gestione in economia - A F D
Calatabiano gestione in economia - A F D
Camporotondo Etneo gestione in economia - F*
Castel di Judica gestione in economia - A F D
Castiglione di Sicilia gestione in economia - A F D
Fiumefreddo di Sicilia gestione in economia - A F
Giarre gestione in economia - AF
Grammichele gestione in economia - A F D
Gravina di Catania gestione in economia - F*
Licodia Eubea gestione in economia - A F D
Linguaglossa gestione in economia - A F*
Maletto gestione in economia - A F D
Maniace gestione in economia - A F D
Mascali gestione in economia - A F
Mascalucia gestione in economia - F*
Mazzarrone gestione in economia - A F D
Milo gestione in economia - AF*
Mineo gestione in economia - A F D
Mirabella Imbaccari gestione in economia - A F D
Misterbianco gestione in economia - A F DA: anche in parte dei territori di Belpasso Camporotondo Etneo e Motta S. Anastasia
Motta Sant'Anastasia gestione in economia - A F D
Nicolosi gestione in economia - F*
Palagonia gestione in economia - A F D
Pedara gestione in economia - F*
Piedimonte Etneo gestione in economia - A F D
Raddusa gestione in economia - A F D
Ragalna gestione in economia - F
Ramacca gestione in economia - A F D
Randazzo gestione in economia - A F D
Riposto gestione in economia - A F
San Giovanni La Punta gestione in economia - F*
San Gregorio di Catania gestione in economia - F*
San Piero Clarenza gestione in economia - F*
Sant'Agata Li Battiati gestione in economia - F*
Santa Venerina gestione in economia - A F*
Sant'Alfio gestione in economia - AF
Scordia gestione in economia - A F D
Trecastagni gestione in economia - F*
Tremestieri Etneo gestione in economia - F*
Valverde gestione in economia - F*
Viagrande gestione in economia - F*
Vizzini gestione in economia - A F D
Zafferana Etnea gestione in economia - A F*

(*) A=Acquedotto; F= Fognatura; F*= Fognatura non in funzione; D= Depurazione

| Società ed Enti gestori del solo servizio di depurazione | | |
|---|-------------------------------|--|
| Consorzio per il servizio di depurazione dei liquami tra i comuni di Giarre – Riposto – Mascali – Fiumefreddo di Sicilia – Sant’Alfio | In house -Consorzio di Comuni | comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Sant’Alfio |
| Società gestori di servizio di fornitura di acqua all'ingrosso | | |
| Acque Bufardo e Torrerossa s.r.l. | grossista privato | Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Mascali, Catania |
| Acque dell'Etna e di San Giacomo s.r.l. | grossista privato | Zafferana Etnea, Santa Venerina |
| Acque Madonna del Carmine s.p.a. | grossista privato | Acoset |
| Acque Sud s.r.l. | grossista privato | Misterbianco , Acost , Sidra territori di Camporotondo Etneo, S. Pietro Clarenza, Mascacchia, Catania, Misterbianco e Motta S. Anastasia |
| Pozzo Crocifisso s.r.l. in liquidazione dal 27/06/2016 oggi ceduta a Acque Sud Service | grossista privato | Sidra, Acoset |
| SO.GE.IM. di Sorbello Rosario & C. s.a.s. | grossista privato | Giarre, Sidra |
| Acque Lo Sciuto s.r.l. | grossista privato | Acoset |
| Acque Floresta di Zignale Giuseppa | grossista privato | Acoset |
| Idroagricola s.n.c. di Maugeri G. & C. | grossista privato | Giarre |
| Acque Lo Castro Filippo | grossista privato | Motta S. Anastasia, Misterbianco, Acoset |
| S.A.I.A. (Società Acque Irrigue Acese) s.r.l | grossista privato | SIDRA |
| S.ED.A. (Società Eduzione Acque) s.r.l | grossista privato | .Acoset |
| Rosario Distefano | grossista privato | l'Acquedotto Di Stefano Rosario fornisce acqua per usi igienico sanitario nei comuni di Acibonaccorsi, Aci S. Antonio, Valverde, Viagrande, S.G.La Punta |
| Acquedotti ing. Sarino Pavone s.p.a. | grossista privato | Calatabiano, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto, S. Alfio, Santa Venerina, Zafferana Etnea - Effettua anche servizio all'utenza, in via minoritaria, alle case sparse nel territorio irriguo |
| Acque Nord s.r.l. | grossista privato | AMA di Paternò |
| Garaffo & Scilio s.p.a | grossista privato | Catania tramite Sidra, Giarre, Riposto |
| F.lli Grassi Nicotra acque s.r.l. | grossista privato | Giarre |
| Acque Matteo Scuderi | grossista privato | Acoset |
| Siciliaacque | grossista privato | Raddusa |
| Acque Ponte di ferro S.n.C. dei Sigg. Santagati | grossista privato | SIDRA per CT l'ultima convenzione era relativa al biennio 2013-2014; l'erogazione è stata sospesa in attesa del rinnovo dell'autorizzazione sanitaria all'uso potabile |
| Acque Pezzagni | grossista privato | Aci Cataena |
| Di Natale Alfio | grossista privato | AMA per Paternò |
| Acque Savoca srl | grossista privato | SIDRA |
| Giuseppe Paternò | grossista privato | Acoset |

Articolo 5

Durata della convenzione

La presente convenzione regola il servizio del gestore nel periodo transitorio di salvaguardia la cui cessazione è prevista al 31/12/2020.

La presente convenzione, ai fini della salvaguardia delle gestioni esistenti, potrà essere prorogata, per scelta motivata ed a insindacabile giudizio dell'ATI, con specifico provvedimento dell'Ente di Governo, per un ulteriore periodo, comunque non eccedente la data di individuazione del gestore unico d'ambito.

Articolo 6

Personale

L'ATI riconosce che il possesso di un organico con capacità professionale è elemento necessario ad irrinunciabile per l'attività della Società.

L'ATI e la Società (il comune) attribuiscono rilevanza strategica alla formazione del personale dipendente, ritenendo che la professionalità dello stesso potrà garantire anche in futuro l'erogazione di servizi di qualità.

la Società (il comune) si impegna a mantenere i livelli occupazionali dei dirigenti, quadri, impiegati, operai, a valorizzare il personale attualmente in servizio, anche attraverso opportuni piani di formazione, in modo da realizzare, compatibilmente con i piani di sviluppo aziendale, il conseguimento di un equilibrato assetto organico.

La Società (il comune) provvederà ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del medesimo personale.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 7

Predisposizione e contenuti del Piano d'Ambito

Tra le parti si conviene che nel periodo transitorio di salvaguardia verrà data priorità alle attività volte a consentire, alla fine di detto periodo, la predisposizione di un Piano d'Ambito basato su informazioni affidabili. Pertanto si conviene che gli investimenti e le attività saranno prioritariamente rivolti all'attuazione di quanto indicato alle lettere da b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 2 comma 3 della presente convenzione (stato di consistenza delle infrastrutture, rappresentazione della consistenza e del telecontrollo in web-gis implementabile, installazione dei misuratori di portata, identificazione dei settori delle reti di maggiori perdite, valutazione degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli minimi di servizio, progettazione degli interventi per la risoluzione delle infrazioni).

Il Piano d'Ambito cui si dovrà pervenire sulla base delle informazioni da acquisire nel periodo transitorio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, sarà costituito dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall' ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall' ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Le parti convengono altresì di riconoscere la validità del Piano degli interventi adottato con delibera ATI n.7 del 27.10.2017, e le sue eventuali successive modifiche, quale atto di pianificazione generale dell'ATI, con particolare riguardo a quanto ivi previsto per il superamento delle infrazioni comunitarie in materia fognario depurativa.

Articolo 8

Schema regolatorio specifico

Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA adotterà relativamente al periodo regolatorio coincidente con il periodo transitorio di salvaguardia, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale, con proiezione al 2020 - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la presente convenzione di gestione.

L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

L'EGA assicura che lo schema regolatorio specifico, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 9

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

9.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.

L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV

AGGREGAZIONI DELLE GESTIONI PUBBLICHE NEI DUE POLI

Articolo 13

Procedura di aggregazione delle gestioni pubbliche del Sub Ambito Nord

Le società "in house" (AMA spa, Acoset spa SIDRA spa e Sogip srl) operanti nel Sub Ambito Nord, come sopra definito, dovranno avviare un processo di aggregazione in un unico gestore, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre dell'anno 2019.

La società risultante dalla aggregazione di cui al comma 1 assumerà, nel periodo transitorio di salvaguardia, la gestione del servizio idrico integrato in favore degli enti locali ricadenti nel Sub Ambito Nord nel rispetto delle convenzioni firmate fra ATI e le società "in house" di cui al comma 1.

Nelle more della definizione della aggregazione di cui al comma 1, i comuni non facenti parte delle società "in house" oggetto di aggregazione, possono trasferire gli impianti per la gestione dei servizi idrici alle società "in house" di cui al comma 1, nel rispetto delle convenzioni già stipulate fra dette società e l'ATI.

Il gestore ("in house"... o il Comune di...) con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna esplicitamente affinché nel corso del periodo transitorio di salvaguardia venga compiutamente realizzato quanto previsto ai commi da 1 a 3 del presente articolo.

L'EGA, al termine del periodo transitorio di salvaguardia, sulla scorta del Piano d'Ambito predisposto con le informazioni acquisite nel transitorio ed in base alla forma di gestione deliberata, provvederà ad avviare le procedure di individuazione del Gestore unico d'ambito che dovrà subentrare alle gestioni salvaguardate.

Articolo 14

Procedura di aggregazione delle gestioni pubbliche del Sub Ambito Sud

I gestori ricadenti nel sub ambito sud dovranno aggregarsi in un unico gestore.

Il gestore salvaguardato con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna esplicitamente affinché nel corso del periodo transitorio di salvaguardia venga compiutamente realizzato quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Nelle more della definizione della aggregazione di cui al comma 1, i comuni facenti parte del sub ambito sud, possono, previo accordo fra le parti, trasferire gli impianti per la gestione dei servizi idrici

alle società "in house di cui al comma 1 dell'art.13, nel rispetto delle convenzioni già stipulate fra dette società e l'ATI.

Articolo 15

Subentro del gestore unico e corresponsione del valore di rimborso da parte del Gestore unico al Gestore uscente

15.1 Successivamente al periodo transitorio di salvaguardia oggetto della presente convenzione, una volta individuato il Gestore unico, il subentro e la corresponsione del valore di rimborso da parte del Gestore unico al Gestore uscente avverrà nelle forme e nei modi previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 16

Ulteriori obblighi dell'EGA

16.1 L'EGA è obbligato a:

- a) al termine del periodo transitorio di salvaguardia, avviare le procedure di individuazione del Gestore unico d'ambito sulla scorta del Piano d'Ambito predisposto con le informazioni acquisite nel transitorio ed in base alla forma di gestione deliberata, Gestore unico che dovrà subentrare alle gestioni salvaguardate;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi necessari e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 17

Ulteriori obblighi del Gestore

Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo Transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) mantenere tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito, per l'intero periodo di salvaguardia;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative eventualmente previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al trasferimento della gestione ad altro gestore o al subentro del nuovo Gestore Unico, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.
- p) a corrispondere all'ATI, a partire dall'anno 2018, il costo di funzionamento annuo dell'ATI, come determinato con la manovra tariffaria; per ciascun anno, i versamenti dal Gestore all'ATI avverranno, secondo le modalità indicate dall'ATI, con periodicità quadrimestrale con scadenze marzo, luglio e novembre; per l'anno 2018 saranno concordate con l'ATI i termini di versamento delle tre rate;

Il Gestore dovrà fornire, al momento della sottoscrizione del presente atto, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti:

1. che nei confronti dei rappresentanti legali e degli altri titolari della capacità di impegnare il Gestore verso terzi, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. nei confronti dei rappresentanti legali e degli altri titolari della capacità di impegnare il Gestore verso terzi non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto con la pubblica amministrazione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della pubblica amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della pubblica amministrazione;

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse;

8. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

9. che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

10. che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999;

13. che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare il Gestore verso terzi non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Il Gestore è obbligato a presentare annualmente la dichiarazione resa ai sensi del presente comma ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato;

La produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 18

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.

Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

TITOLO VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

20.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Garanzie

In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di €, in base alle disposizioni di legge.

Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 22 Assicurazioni

22.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di €;
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale €.

Articolo 23 Modalità di aggiornamento della convenzione

23.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 24 Allegati

24.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione dell'EGA n. del (di salvaguardia delle gestioni esistenti nel periodo transitorio);
- b) Planimetria ad adeguata scala con indicazione delle infrastrutture gestite (pozzi condotte serbatoi e reti di distribuzione, reti fognarie e impianti di depurazione) e delle fonti di approvvigionamento;
- c) Relazione asseverata, basata sulla conoscenza attuale, della consistenza delle infrastrutture gestite (fonti di approvvigionamento, ml di condotte d'acquedotto e di fognatura, serbatoi, sollevamenti, impianti di depurazione), della consistenza del servizio gestito (volumi immessi in rete, volumi erogati) della consistenza dell'utenza servita (utenze, popolazione servita).

INDICE

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..... | 6 |
| Articolo 1 Definizioni. | 6 |
| Articolo 2 Oggetto..... | 8 |
| Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio | 10 |
| Articolo 4 Perimetro delle attività affidate | 10 |
| Articolo 5 Durata della convenzione | 13 |
| Articolo 6 Personale..... | 14 |
| | |
| TITOLO II PIANO D'AMBITO | 14 |
| Articolo 7 Predisposizione e Contenuto del Piano d'Ambito | 14 |
| Articolo 8 Schema regolatorio specifico | 15 |
| | |
| TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | 16 |
| Articolo 9 Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico- finanziario..... | 16 |
| Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario | 16 |
| Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario..... | 16 |
| Articolo 12 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio..... | 17 |
| | |
| TITOLO IV AGGREGAZIONI DELLE GESTIONI PUBBLICHE NEI DUE POLI..... | 17 |
| Articolo 13 Procedura di aggregazione delle gestioni pubbliche nel sub ambito Nord..... | 17 |
| Articolo 14 Procedura di aggregazione delle gestioni pubbliche nel sub ambito Sud..... | 17 |
| Articolo 15 Subentro del Gestore unico e corresponsione del valore di rimborso da parte del Gestore unico al Gestore uscente..... | 18 |
| | |
| TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI | 18 |
| Articolo 16 Ulteriori obblighi dell'EGA..... | 18 |
| Articolo 17 Ulteriori obblighi del Gestore..... | 18 |
| Articolo 18 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore..... | 21 |
| | |
| TITOLO VI PENALI E SANZIONI | 21 |
| Articolo 19 Penali..... | 21 |
| Articolo 20 Sanzioni..... | 21 |
| | |
| TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI..... | 22 |
| Articolo 21 Garanzie..... | 22 |
| Articolo 22 Assicurazioni..... | 22 |
| Articolo 23 Modalità di aggiornamento della convenzione..... | 22 |
| Articolo 24 Allegati..... | 22 |